



**Commissione di Garanzia  
dell'Attuazione della Legge sullo  
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE  
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

### **Norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto degli enti pubblici non economici – personale non dirigente del 13 marzo 2002**

(Stipulato dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con Deliberazione n. 02/115 del 20.06.2002, pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2002)

## **Art.1**

### **Campo di applicazione e finalità**

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale , esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dagli enti del comparto di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro del 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

## **Art.2**

### **Servizi pubblici essenziali**

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati dagli articoli .1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale degli Enti Pubblici non Economici sono i seguenti:
  - a) assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali;
  - b) protezione civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali ;
  - c) servizi di informazione , servizi degli uffici di frontiera;
  - d) assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica;
  - e) servizi di supporto logistico e organizzativo;
  - f) specifici servizi del personale;

g) erogazione di pensioni, di indennità e di rendite.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

**A) Assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica**

- a) pronto soccorso medico e chirurgico;
- b) pronto soccorso emotrasfusionale;
- c) servizio trasporto infermi;
- d) prestazioni terapeutiche già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori;
- e) referti, denunce, certificazioni e attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

**B) Servizi di supporto logistico organizzativo**

- a) Servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso per la erogazione delle prestazioni indicate nella lett. A) e limitatamente alle strutture e ai lavoratori direttamente interessati ;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

**C) Servizi di informazione e servizi di frontiera**

- a) approvvigionamento, attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le condizioni di transitabilità e la loro diffusione mediante i canali radiofonici, televisivi e telefonici.
- b) attività di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano in entrata o in uscita attraverso il confine del territorio italiano;

**D) Servizi di protezione civile , servizio dighe e vigilanza nei parchi nazionali**

- a) Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: periodo di preallarme e di piena;
- b) attività di antibraconaggio e antincendi nei parchi nazionali;
- c) attività di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità.

**E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali**

- a) assistenza agli ospiti nelle strutture sociali dei Centri di riabilitazione e protesi e delle Case di soggiorno gestite dagli enti;
- b) assistenza ai minori nei collegi, nei convitti, nei centri di vacanza studio all'estero, nei soggiorni climatici gestiti dagli enti;
- c) assistenza ai soggetti ospiti nei campi profughi gestiti dagli enti.

**F) Specifici servizi del personale**

Attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennità con funzioni di sostentamento; tale servizio deve essere garantito

per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli Enti.

**G) Erogazione di pensioni di indennità e di rendite**

- a) pagamento delle pensioni, delle indennità sociali e di adeguamento delle rendite previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti per ogni categoria;
- b) erogazione delle altre prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di t.b.c., di CIG , ecc), nel rispetto delle periodicità stabilite.

**Art. 3**

**Contingenti di personale**

1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, vengono definiti i criteri e le modalità da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti, anche a livello di sede decentrata, del personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per area e profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, è definita mediante contrattazione decentrata a livello di struttura periferica di livello dirigenziale da stipularsi entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 1 e , comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
3. In conformità alla disciplina di cui ai commi 1, e 2, i dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria" di cui all'art 2, comma 2, lettere Aa), Ab) ed Ac), va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, comma 2, lettere Ad) ed Ae), va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c).

#### **Art.4**

#### **Modalità di effettuazione degli scioperi<sup>1</sup>**

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro<sup>2</sup>. In caso di revoca, di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti enti.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per

---

<sup>1</sup> Per quanto attiene ai c.d. "scioperi spontanei", la Commissione, con delibera 03/32 ha affermato: che il Comitato spontaneo che proclama lo sciopero ed i lavoratori che lo attuano devono rispettare tutte le regole dettate dalla legge n. 146/90, che altrimenti, resterebbero in gran parte inapplicate ove si ritenesse impossibile configurare il comitato spontaneo come soggetto proclamante; che la procedura di valutazione del "comportamento delle parti" ex art. 13, comma 1, lett.i, può essere aperta, anche in considerazione delle cause di insorgenza del conflitto, nei confronti del comitato spontaneo proclamante in persona di tutti i suoi componenti ove non siano individuabili rappresentanti; che non sono irrogabili le sanzioni previste dall'art. 4 comma 2, e comma 4 bis, L. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti dell'associazione sindacale, non essendo nella specie individuabile un soggetto qualificabile come tale (confronta delibera n. 98/525 del 23 luglio 1998), ma sono irrogabili le sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli previste dall'art. 4 comma 1, a seguito della prescrizione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. i, non necessaria soltanto per le violazioni consistenti nella mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili.

Per quanto attiene al c.d. "sciopero dello straordinario", cfr. delib. 03/130 del 11.9.2003, nella quale la Commissione, preso atto che tale forma di astensione dal lavoro non risulta espressamente regolata in tutti gli accordi e le provvisorie regolamentazioni, ritenuto opportuno predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie, ha adottato i seguenti orientamenti interpretativi: l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod; il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; la durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l'effettuazione del primo; in relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

<sup>2</sup> V. comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell'atto di proclamazione.

la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Per le vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5 comma 9.

3. In considerazione della natura dei servizi resi dagli Enti Pubblici non economici i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
- a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;
  - b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.;
  - c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
  - d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unità organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero articolate per servizi o reparti all'interno della stessa unità operativa autonoma, secondo gli ordinamenti degli enti; l'applicazione della presente disciplina viene definita dagli enti previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 3, comma 1. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro<sup>3</sup>;
  - e) in caso di scioperi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> In tema di assemblee dei lavoratori, la Commissione, con delibera 04/212 del 1.4.2004, ha affermato che "che l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali."

<sup>4</sup> Con delibera 04/293, la Commissione, a revisione delle delibere 12.3.2003 e 8.5.2003, ha precisato, in relazione alle conseguenze sulla rarefazione dell'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma, lett. d) della legge n. 146 del 1990, che: la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett.d), della legge n.146/1990 e succ.modd., rileva ai

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e provinciale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
  - a) Dal 10 al 25 agosto;
  - b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  - c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

#### **Art.5**

#### **Procedure di raffreddamento e di conciliazione**

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL del 6/07/1995.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
  - a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
  - b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
  - c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia<sup>5</sup>.

---

fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca; nella indicazione immediata ex art. 13, lett.d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato; nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.

<sup>5</sup> Con delibera 04/334, la Commissione ha ribadito che nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro; che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune; che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte.

4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni **lavorativi**<sup>6</sup> dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a otto giorni **lavorativi**<sup>7</sup>.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato<sup>8</sup> non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi

---

<sup>6</sup> Integrazione apportata con Delibera n.°02/115 del 20 giugno 2002.

<sup>7</sup> *Idem.*

<sup>8</sup> Cfr., in proposito, la delibera 03/49 del 20 marzo 2003 (che integra la delibera 03/40), con la quale la Commissione ha precisato, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, che, in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime.

previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000<sup>9</sup>. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

## **Art. 6** **Sanzioni**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applica l'art. 4 delle predette leggi<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Con delibera 03/45 del 12.3.2003, la Commissione ha precisato, in tema di tempestività della revoca dello sciopero, che i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.

<sup>10</sup> In tema di sanzioni da irrogare nei confronti dei singoli lavoratori, la Commissione, con delibera 04/292 (che sostituisce la precedente delibera 03/48) ha precisato che: i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art.4, comma 1, legge n. 146 del 1990 e succ. mod. allorché "si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell' articolo 2" o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art.2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle "misure" previste nell'art.2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali "misure" sono espressamente richiamate sia nel comma 1 che nel comma 3 del citato art.2; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art.4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all' esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del "comportamento delle parti" ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. i), legge cito nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Delibera n. 02/115  
Seduta: 20.6.2002

**LA COMMISSIONE**

su proposta del Prof. Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

**PREMESSO**

1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Enti pubblici non economici" erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;

2. che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione "valuta ... l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati";

3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto "Enti pubblici non economici" è disciplinata dal CCNL del luglio 1995, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 97/772-10.1 del 20 novembre 1997;

4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento

---

tenuta a valutare solo "il comportamento delle parti" (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori. Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell' art.4, comma 1, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all'art. 13, lett. d); il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro).

delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

5. che in data 13 marzo 2002 l'Aran ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale degli enti pubblici non economici con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL;

6. che l'organizzazione sindacale RDB/CUB e la confederazione RDB/Parastato non hanno sottoscritto il sopracitato accordo;

7. che la RDB/Parastato ha prodotto una dichiarazione a verbale dichiarando di non condividere "le limitazioni previste nei confronti di scioperi che interessino singoli profili professionali e/o singole unità organizzative nonché l'esclusione di effettuazione di scioperi articolati per servizi o reparti all'interno della stessa unità operativa" e che "in caso di sciopero, (...) si atterrà unicamente a quanto disposto dalle leggi in materia non prendendo assolutamente in considerazione quanto previsto dal presente accordo";

8. che con lettera in data 16 maggio 2002 questa Commissione ha inviato alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere;

9. che entro il termine predetto sono pervenuti i pareri favorevole dell'Unione nazionale consumatori e dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori;

## **CONSIDERATO**

1. che l'accordo del 13 marzo 2002 risulta sottoscritto da un insieme di Organizzazioni Sindacali, che comprende pressoché tutte le sigle sindacali presenti nel settore;

2. che, per quanto riguarda le determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi l'accordo citato in premessa e allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sostanzialmente adeguato alla disciplina legislativa ed alla regolamentazione attualmente vigente nel comparto "Enti pubblici non economici" del luglio 1995;

3. che, in particolare ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali (art. 1), le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3),

le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento ai tempi e alla durata delle azioni di sciopero, nonché ai periodi di franchigia (art. 4);

4. che l'art. 5 dell'accordo 13 marzo 2002 prevede una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano tre diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;

5. che l'articolo 5, nel prevedere tempi di durata diversi a seconda che il tentativo di conciliazione sia relativo ad una vertenza nazionale o regionale e locale, dispone che il tentativo di livello regionale e quello di livello locale debbano esaurirsi entro il termine di cinque giorni dalla apertura del confronto (comma 5) per una durata complessiva non superiore a otto giorni (comma 7) senza precisare se si tratti di giornate lavorative;

6. che tuttavia tali termini, essendo gli unici a non far riferimento ai giorni lavorativi, risultano essere non omogenei con gli altri tempi di durata dei tentativi di conciliazione previsti nell'accordo e vanno pertanto adeguati;

7. che il termine di cui all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo deve pertanto intendersi di: "cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto";

8. che il periodo complessivo della procedura di conciliazione per le vertenze a carattere regionale e locale di cui all'articolo 5, comma 7, deve conseguentemente intendersi di: "durata complessiva non superiore a otto giorni lavorativi";

9. che la dichiarazione a verbale resa dalla Rdb/Parastato, non costituendo autonomo accordo né parte integrante di quello sottoscritto dall'Aran con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, non è sottoposta a valutazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990;

10. che peraltro anche la RDB Pubblico impiego settore parastato è sottoposta al rispetto dell'accordo, essendo stato più volte ribadito il principio, supportato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/96, che gli accordi valutati idonei dalla Commissione si impongono al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di quelli che non li abbiano sottoscritti;

### **VALUTA IDONEO**

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale degli enti pubblici non economici sottoscritto in data 13 marzo 2002 dall'ARAN, dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e dalle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, che si allega al presente verbale con le integrazioni di cui ai numeri 6 e 7 della motivazione.

## **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della funzione pubblica, all'Aran, alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e RDB/Parastato, alle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, RDB/CUB.

## **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione dell'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del Comparto "Enti pubblici non economici" sottoscritto in data 13 marzo 2002 fra ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.